CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Merate



STATUTO

13 marzo 2007

I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

- **Art. I.1** E' costituita con sede in Merate l'associazione denominata "Club Alpino Italiano, Sezione di Merate" e sigla "CAI Sezione di Merate", fondata a Merate il 29 aprile 1928. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- **Art. I.2** L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Lombardo del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento generale del CAI. Gli iscritti all'associazione sono di diritto Soci del CAI.

L'associazione è soggetto di diritto privato, non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità e di uguaglianza.

II - SCOPI E FUNZIONI

- **Art. II.1** L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, la tutela del loro ambiente naturale e la promozione e la solidarietà sociale.
- **Art. II.2** Per conseguire gli scopi indicati all'art. II.1, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione può provvedere:
- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Vivi l'Alpe" del quale è editrice e proprietaria;
- i) alla sede dell'associazione, alla biblioteca, alla cartografia e all'archivio.
- 1) alla pubblicazione del sito internet sezionale.

Art. II.3 USO ESCLUSIVO DELLA SEDE

I locali della sede non possono ospitare attività che contrastino con le attività del sodalizio e diverse da quelle dell'Art II.2 o ad esse connesse. Non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

III - SOCI

Art. III.1 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art II.3 dello Statuto generale del CAI.

Sono Soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una Sezione e versano alla stessa un notevole contributo. Sono Soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto. Sono Soci famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. Sono Soci giovani i minori di anni diciotto. E' ammessa l'iscrizione di cittadini stranieri.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti a Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale.

Il Socio della Sezione che abbia acquistato particolari meriti alpinistici o benemerenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa.

Art. III.2 – DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

- 1) I Soci hanno i diritti e i doveri previsti dall'ordinamento della Struttura centrale e delle Strutture periferiche.
- 2) Con l'adesione al CAI il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto e del regolamento sezionale e generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni conseguenti ai primi; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
- 3) I Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel CAI, secondo l'ordinamento della Struttura centrale e delle Strutture periferiche.
- 4) Ciascun socio corrisponde, alla Sezione presso la quale intende iscriversi o rinnovare l'iscrizione, la quota di ammissione e la quota associativa annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari.

- 5) Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
- 6) Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
- 7) Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote.
- 8) I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Struttura centrale e delle Strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.
- 9) Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite.

Art. III.3 - ISCRIZIONE

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio direttivo in tempi e modi fissati da opportuno regolamento.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI, disponibili sul sito internet dell'associazione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo dell'associazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. III.4 – QUOTE E RINNOVI

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale con il pagamento della corrispondente quota. A tal fine il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera;
- b) la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Art. III.5 – TRASFERIMENTO

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra, deve essere comunicato alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio si iscrive, ed ha effetto dalla data di comunicazione.

Art.III.6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art.III.7 – DIMISSIONI

Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.III.8 – MOROSITÀ

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio direttivo della Sezione che ne dà anche comunicazione al Socio; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art.III.9 - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento generale del CAI.

Art.III.10 - RICORSI

In conformità allo Statuto Generale del CAI e del suo Regolamento, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso in primo grado al Collegio Regionale dei Probiviri competente per territorio. Avverso tali decisioni il Socio ed il CD sezionale possono presentare ricorso di secondo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. IV.1 Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario; il Collegio dei Revisori dei conti. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito come specificato nello Statuto Generale, art. VIII.1.1.

IV.2 - ASSEMBLEA

- **Art. IV.2.1** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti. Assolve le seguenti funzioni specifiche:
- a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- b) elegge il Presidente, i componenti degli organi della Sezione e i Delegati alla AD nel numero

assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione, escluso il voto per corrispondenza;

- c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- d) approva l'operato del Consiglio direttivo e i bilanci d'esercizio della Sezione;
- e) delibera l'alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.
- f) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione con le modalità di cui all'art V.2;
- Art. IV.2.2 L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee straordinarie ogni qual volta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, oppure almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale.
- **Art. IV.2.3** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I minori di età possono assistere all'Assemblea; hanno diritto di intervenire dopo aver compiuto il quattordicesimo anno. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può portare al massimo n.3 deleghe.

La seduta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

- **Art. IV.2.4** L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta al Consiglio direttivo, o da apposita Commissione da lui nominata, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.
- **Art. IV.2.5** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto si svolgono per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla stessa maggioranza. E' escluso il voto per corrispondenza. Le elezioni alle cariche sociali sono a scrutinio segreto. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale.

IV.3 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. IV.3.1 Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone da cinque a dieci membri più il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente. Nomina inoltre il Segretario e, se opportuno, il Tesoriere che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e, in questo caso, non hanno diritto di voto.

Art. IV.3.2 - DURATA

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. I consiglieri sono rieleggibili per più mandati.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. IV.3.3 - RIUNIONI E DELIBERE

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni tre mesi, mediante avviso all'albo ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione anche per email/sms, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto, con la presenza della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. IV.3.4 Alle riunioni del Consiglio direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea generale del CAI ed i Soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. IV.3.5 - FUNZIONI

Al Consiglio direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatte salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI. In particolare:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- collaziona e riordina le modifiche dello statuto;

- stabilisce le quote associative su delega dell'Assemblea;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi di Soci e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.

Art. IV.3.6 - COMMISSIONE E GRUPPI

Il Consiglio direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento. Il Consiglio direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

IV.4 - PRESIDENTE

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa, ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- a) convoca l'Assemblea dei Soci; convoca e presiede Il Consiglio direttivo;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- c) pone in atto le deliberazioni del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenerne la ratifica nella prima riunione utile. Dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.

Il Candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere una anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta. Dopo l'interruzione di almeno un anno il socio torna pienamente eleggibile.

IV.5 - TESORIERE

Il Tesoriere, qualora nominato, ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

IV.6 - SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

IV.7 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni e rieleggibili; nomina fra i suoi componenti un Presidente. Il Collegio vigila sugli atti contabili e si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo e preventivo e la conseguente relazione scritta per l'Assemblea.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Convocano l'Assemblea straordinaria nel caso di gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

V – DISPOSIZIONI GENERALI

V.1 – SOTTOSEZIONI

Il Consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento che non può essere in contrasto con lo l'ordinamento della Sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

V.2 – SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento della Sezione è deciso dall'Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto.

In tal caso la liquidazione sarà effettuata sotto il controllo dei revisori dei conti del CAI. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal comitato direttivo del Convegno Lombardo e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Convegno Lombardo stesso.

In caso di scioglimento di una sottosezione, deliberata con la corrispondente maggioranza qualificata, la liquidazione sarà effettuata sotto il controllo del Convegno Lombardo e le attività patrimoniali resteranno acquisite al patrimonio della Sezione.

V.3 - AMMINISTRAZIONE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Questo, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

V.4 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dal Consiglio Direttivo il 13 febbraio 2007 e dall'Assemblea dei Soci il 13 marzo 2007 e dal Comitato centrale del CAI verrà adeguato alle eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI con deliberazione del Consiglio direttivo e successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Merate, 13 marzo 2007

A Curandro Foro

9